Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio — Anno europeo delle lingue 2001

(2000/C 56 E/14)

COM(1999) 485 def. — 1999/0208(COD)

(Presentata dalla Commissione il 19 ottobre 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

(1) considerando che nel preambolo al trattato che istituisce la Comunità europea si afferma che gli Stati membri sono: «Determinati a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante»;

(2) considerando che all'articolo 18 il trattato sancisce il diritto di ogni cittadino dell'Unione europea «di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», e che la capacità di utilizzare le lingue straniere è essenziale per poter pienamente esercitare tale diritto nella pratica;

(3) considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 12 giugno 1995 in materia di diversità linguistica e di multilinguismo nell'Unione europea ha sottolineato che «occorre preservare la diversità linguistica e promuovere il multilinguismo nell'Unione, con pari rispetto per tutte le lingue comunitarie e tenendo nel debito conto il principio di sussidiarietà», e che la decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita» [1] ha messo in rilievo l'importante ruolo dell'istruzione permanente per lo sviluppo di competenze, anche linguistiche, lungo tutto l'arco della vita;

(4) considerando che nel suo Libro bianco del 1995 su «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva» [2] la Commissione ha fissato come quarto obiettivo la conoscenza di tre lingue comunitarie, e che nel suo Libro verde del 1996 su «Istruzione, Formazione, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» [3] essa ha concluso che «l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie è diventato una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali loro offerte dal mercato interno»;

(5) considerando che le misure del programma Lingua, istituito con decisione 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989 [4], sono state rafforzate e parzialmente integrate come misure orizzontali nel programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995 [5], e modificato con decisione n. 576/98/CE del 23 febbraio 1998 [6], e che tali misure hanno promosso una miglior conoscenza delle lingue nell'Unione contribuendo così ad una maggior comprensione e solidarietà tra i popoli che costituiscono la Comunità; che il Consiglio nella sua posizione comune del 21 dicembre 1998 propone che tali misure vengano ulteriormente sviluppate e rafforzate nella seconda fase del programma Socrates [7];

(6) considerando che il programma Leonardo da Vinci, istituito con decisione 94/819/CE [8] del Consiglio, del 6 dicembre 1994, continuando a sviluppare i risultati raggiunti dal programma Lingua ha sostenuto le attività volte a promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nell'ambito delle misure relative alla formazione professionale; che tale sostegno sarà ulteriormente sviluppato e rafforzato nella seconda fase del programma Leonardo da Vinci, istituita con decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 [9];

---

[1] GU L 256 del 26.10.1995.

[2] Libro bianco della Commissione su: «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva» (basato sulla COM(95) 590 def., del 29 novembre 1995), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1996.

[3] Libro verde della Commissione «Istruzione, Formazione, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (basato sulla COM(96) 462 def., del 2 ottobre 1996), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

[4] GU L 239 del 16.8.1989.

[5] GU L 87 del 20.4.1995.

[6] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1.

[7] GU C 49 del 22.2.1999, pag. 42.

[8] GU L 340 del 29.12.1994.

[9] GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33.

(7) considerando che con decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, è stato istituito un programma pluriennale per promuovere la diversità linguistica della Comunità e la società dell'informazione;

(8) considerando che nella relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone [1], presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, si osserva che «la molteplicità delle lingue europee [è] ... un patrimonio da salvaguardare» e si propongono misure per incentivare la formazione linguistica e l'impiego delle lingue nella Comunità;

(9) considerando che, in conformità del principio di sussidiarietà definito dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, tra l'altro a motivo dell'esigenza di una campagna informativa coerente su scala europea, evitando doppioni e realizzando economie di scala; che tali obiettivi possono dunque essere meglio raggiunti a livello comunitario, per la dimensione transnazionale delle azioni e delle misure da intraprendere; che la presente decisione non trascende le misure necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi;

(10) considerando che è importante instaurare un'adeguata cooperazione tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per garantire la coerenza delle azioni intraprese a livello comunitario con quelle del Consiglio d'Europa, e che tale cooperazione è esplicitamente citata nell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea;

(11) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale [2];

(12) considerando che nella Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 maggio 1999, si stabiliscono le modalità pratiche per l'attuazione della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea) [3],

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proclamazione dell'Anno europeo delle lingue

1. L'anno 2001 è proclamato «Anno europeo delle lingue».

2. Durante l'Anno europeo saranno intraprese azioni d'informazione e di promozione sul tema delle lingue, allo scopo di stimolare l'apprendimento delle lingue da parte di tutte le persone che risiedono legalmente negli Stati membri, facendo in particolare opera di sensibilizzazione agli effetti che le competenze linguistiche possono avere sulla qualità della vita e sulla competitività economica. Le suddette misure riguarderanno le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese, il lussemburghese, ed altre lingue riconosciute dagli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivi

Per l'Anno europeo delle lingue sono stati fissati i seguenti obiettivi:

a) sensibilizzare maggiormente alla ricchezza della diversità linguistica nell'Unione europea;

b) portare all'attenzione del pubblico più vasto possibile i vantaggi delle competenze multilinguistiche, quale fulcro dell'evoluzione personale e della comprensione interculturale, e quale mezzo per godere appieno dei diritti conferiti dalla cittadinanza europea, oltre che per promuovere il potenziale economico dei singoli, delle imprese e della società nel suo insieme;

c) incoraggiare l'apprendimento, lungo tutto l'arco della vita attiva, delle lingue e delle competenze affini da parte di tutti coloro che risiedono legalmente negli Stati membri, indipendentemente dalla loro età ed estrazione sociale o dalle precedenti esperienze e realizzazioni nell'ambito dell'istruzione;

d) raccogliere e diffondere informazioni sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nonché su competenze, metodi e strumenti di ausilio a tali attività o che possono facilitare la comunicazione fra i parlanti di lingue diverse.

Articolo 3

Contenuti delle azioni

Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comprendere, in particolare:

— l'utilizzo di un logo e di slogan comuni,

— una campagna informativa su scala comunitaria,

— l'organizzazione d'incontri e manifestazioni a livello comunitario, transnazionale, nazionale, regionale e locale,

— l'organizzazione di concorsi e premi a livello comunitario, transnazionale, nazionale e regionale,

— un sostegno finanziario per le iniziative che promuovono il raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale.

Le caratteristiche delle azioni sono precisate nell'allegato.

---

[1] Relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla Sig.ra Simone Veil, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1998, Capitolo V.

[2] GU C 172 del 18.6.1999.

[3] GU C 148 del 28.5.1999.

Articolo 4

Attuazione

1. L'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione.

2. Ogni Stato membro designa un organo appropriato, incaricandolo di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7.

Articolo 5

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

Modalità di finanziamento

1. Le azioni realizzate a livello comunitario, secondo la descrizione del punto A dell'allegato, possono essere interamente finanziate con il bilancio comunitario.

2. Le azioni realizzate a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale, secondo la descrizione del punto B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo complessivo.

Articolo 7

Domanda di finanziamento e procedura di selezione

1. Le domande di cofinanziamento delle azioni sul bilancio comunitario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione tramite l'organo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Le decisioni di finanziamento e cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5. La Commissione assicura una ripartizione equilibrata dei fondi tra gli Stati membri e tra i diversi campi di attività interessati.

Articolo 8

Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura:

— la coerenza delle azioni previste dalla presente decisione con altre azioni e iniziative comunitarie, in particolare con quelle nel campo dell'istruzione e della formazione,

— la complementarità tra l'Anno europeo e altre iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

Articolo 9

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente azione, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000, è fissata a 8 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Nel contesto dell'Anno europeo e in conformità delle procedure di cui all'articolo 5, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti. In particolare, essa stabilisce le modalità più opportune per la cooperazione con il Consiglio d'Europa.

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione

La Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2002, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

ALLEGATO

1. **Natura delle azioni di cui all'articolo 3**

A. *Azioni suscettibili di essere finanziate integralmente dal bilancio comunitario*

1. Incontri e manifestazioni:

   a) organizzazione di riunioni a livello comunitario;

   b) organizzazione di manifestazioni, tra cui quelle di apertura e di chiusura dell'Anno europeo, di sensibilizzazione alla diversità linguistica;

   c) organizzazione in ciascuno Stato membro di una o più presentazioni dell'Anno europeo.

2. Campagne promozionali e d'informazione comprendenti:

   a) la creazione di logo e slogan per l'Anno europeo, da utilizzarsi in tutte le attività connesse al tema dell'Anno;

   b) una campagna d'informazione su scala comunitaria;

   c) l'elaborazione di strumenti e ausili, da utilizzarsi in tutta la Comunità, per informare il pubblico sulle modalità migliori di apprendimento delle lingue e sulle tecniche più efficaci di insegnamento e apprendimento;

   d) l'organizzazione di concorsi a livello europeo intesi a valorizzare realizzazioni ed esperienze sui temi dell'Anno europeo.

3. Altre azioni:

   Sondaggi e studi a livello comunitario, volti a definire meglio:

   — la situazione esistente in Europa relativamente alle lingue, al loro utilizzo, al loro insegnamento e apprendimento,

   — le aspettative delle diverse categorie di destinatari in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo,

   — il modo in cui la Comunità può soddisfare tali aspettative, nel corso dell'Anno europeo e successivamente, in particolare nel quadro dei suoi programmi relativi all'istruzione e alla formazione,

   — studi di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'Anno europeo.

B. *Azioni suscettibili di essere cofinanziate dal bilancio comunitario*

Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono essere cofinanziate dal bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo, secondo le circostanze e la natura delle azioni proposte, che possono riguardare in particolare:

1. manifestazioni relative agli obiettivi dell'Anno europeo;

2. azioni informative e di diffusione di esempi di buone prassi, diverse da quelle descritte alla parte 1 A del presente allegato;

3. organizzazione di premi e concorsi;

4. sondaggi e studi, diversi da quelli di cui al precedente punto 1 A;

5. altre azioni per incentivare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, purché si tratti di azioni che non possono essere finanziate nel quadro di altri programmi e iniziative comunitari.

C. *Azioni senza implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario*

La Comunità fornisce sostegno morale, anche autorizzando l'uso del logo e di altri materiali relativi all'Anno europeo, ad iniziative intraprese da enti pubblici o privati che siano in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione sono o saranno in corso di svolgimento nell'anno 2000 e che possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di uno o più obiettivi dell'Anno europeo.

2. **Assistenza tecnica**

In sede di attuazione della decisione, la Commissione può avvalersi della collaborazione di organismi di assistenza tecnica le cui prestazioni possono essere finanziate con la dotazione generale del programma. Alle stesse condizioni, essa può ricorrere alle prestazioni di esperti.